

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 21/04/2021

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato, in sintesi, di essere cointestataria, con pari facoltà di rimborso, di dodici buoni fruttiferi della serie "Q/P" emessi tra il secondo semestre del 1986 ed il 1987; che l'intermediario ha liquidato i suddetti buoni per un importo inferiore a quello dovuto; che la differenza tra quanto dovuto e quanto liquidato è pari ad Euro 13.093,86 come da conteggi allegati al ricorso; che gli importi liquidati non corrispondono a quanto previsto dalla tabella riprodotta sul retro dei titoli; che infatti i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono per il periodo dal 21° al 30° anno, sicché per detto periodo devono trovare applicazione le condizioni originariamente previste sul retro dei buoni come da consolidato orientamento dell'ABF; che in particolare per il periodo in questione dovevano essere riconosciuti interessi nella misura espressa in Lire e riportata sul retro dei titoli.

La parte ricorrente ha proposto reclamo in data 29.10.2020 nei confronti dell'intermediario, il quale non vi avrebbe dato riscontro; domanda quindi a questo Collegio il riconoscimento del proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari stampigliati sul retro dei titoli nella misura ivi espressa in Lire e pertanto della somma di Euro 13.093,86 pari alla differenza tra quanto dovuto in base ai propri calcoli e quanto già liquidato dall'intermediario resistente.

Nelle controdeduzioni al ricorso, presentate in data 10.02.2021, l'intermediario resistente ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso, per essere la domanda quivi formulata sottratta alla competenza *ratione temporis* del Collegio, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle "operazioni e ai comportamenti" verificatisi a partire dal 1°



gennaio 2009; ha altresì eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, essendo la controversia esclusa dalla competenza *ratione materiae* dell'ABF; ha al riguardo osservato che la materia del risparmio postale sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale. Nel merito ha replicato in sintesi quanto segue: che il D.M. 13.06.1986, istitutivo della serie 'Q', prevede per i primi 20 anni di durata dei buoni saggi di interesse espressi in misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%); che per i primi 20 anni il rendimento è calcolato con interesse annuo composto, tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre muta di anno in anno (come da tabelle allegate al menzionato D.M.); che il medesimo D.M. prevede, dal 21° al 30° anno, un tasso di interesse sempre del 12%, ma con rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti l'importo espresso in Lire è fisso per ogni successivo anno fino al 30°); che il citato D.M. ha disposto che sul retro dei moduli della serie 'P' venisse apposto un timbro recante la misura dei "nuovi tassi" e non anche degli "importi" da corrispondere al sottoscrittore; che pertanto l'intermediario ha operato in conformità con le citate previsioni normative; che, in ogni caso, gli importi espressi in misura fissa rappresentano la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo di rendimento del buono, sicché, mutando i "tassi" del buono, non possono che mutare anche gli "importi"; che, alla scadenza dei buoni, ha offerto al titolare dei medesimi esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato D.M., ossia l'importo calcolato ai tassi indicati sino al 20° anno con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; che parte ricorrente pretende invece che il buono appartenga contemporaneamente alla serie 'Q/P' per i primi vent'anni e alla serie 'P' per l'ultimo decennio; che tale soluzione "ibrida" è stata definita "aberrante" dal MEF (con nota del 15.02.2018) e contraria al principio per cui il rendimento dei buoni previsto da decreto ministeriale successivo all'emissione dei buoni stessi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve ritenersi conosciuto dai sottoscrittori; che i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13979/2007 non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto riferiti ad una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella in esame, essendo stato in quel caso consegnato un buono di una serie non più in emissione senza l'apposizione di alcun timbro; che, come ribadito con sentenza n. 3963/19 dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la misura dei tassi di interesse dei buoni, che sono meri documenti di legittimazione, è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di trasparenza; che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del sopra citato D.M., anche ai buoni appartenenti a serie precedenti alla 'Q' si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle allegate al D.M. stesso, pure con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno; che, pertanto, le pretese di parte ricorrente sono prive di fondamento.

Parte resistente domanda quindi al Collegio di dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF, nonché l'irricevibilità dello stesso perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Con note di replica presentate in data 16.02.2021, parte ricorrente ha resistito alle eccezioni di incompetenza temporale e per materia sollevate dall'intermediario resistente, rinviando nel merito a quanto affermato in sede di ricorso.

## DIRITTO



Per consolidato orientamento dei Collegi, in linea con le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5673, 5674, 5675 e 5676 del 2013, non meritano accoglimento le eccezioni preliminari.

Va respinta l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza la data di sottoscrizione dei buoni: il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso, il momento di costituzione del rapporto o eventuali vizi genetici dei titoli, quanto l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati su di essi e i diritti del cliente dai medesimi derivanti, in termini di rendimenti maturati (il tema controverso riguarda, invero, il momento della "ricognizione degli effetti" del contratto).

Va respinta anche l'eccezione di incompetenza per materia, posto che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF. Si consideri ad esempio il D.P.R. 14.03.2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", il cui art. 1 prevede che "Ai fini del presente decreto si intendono per [...] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti" ed il cui art. 2 specifica che "Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale". La competenza dell'ABF è di immediata evidenza ponendo in relazione tali norme con quanto disposto dall'art. 1, comma 1 della Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 *bis* del Testo Unico Bancario, nonché dall'art.1 delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta".

Quanto al merito, i titoli in questione sono prodotti in copia, fronte e retro, da parte ricorrente (in allegato al ricorso); dal relativo esame emerge che quest'ultima ne è cointestataria, con altro soggetto, con "pari facoltà di rimborso".

I buoni n. 000.048 e n. 000.075, del valore di Lire 500.000 ciascuno, sono stati emessi rispettivamente in data 16.12.1986 e 30.01.1987; i buoni n. 000.003, 000.004, 000.013, 000.016, 000.021, 000.027, 000.029, 000.033, 000.037 e 000.044, ciascuno del valore di Lire 250.000, sono stati emessi rispettivamente in data 09.07.1986, 22.07.1986, 25.08.1986, 17.09.1986, 07.10.1986, 10.11.1986, 18.11.1986, 15.12.1986, 08.01.1987 e 18.02.1987. La loro emissione è dunque posteriore all'entrata in vigore del D.M. del Tesoro 13.06.1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28.06.1986), il quale ha istituito, con effetto dal 1° luglio 1986, "una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera «Q»" (art. 4); ha previsto che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria (...) i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986", stabilendo che "per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi" (art. 5); ed ha disposto che "sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (...) maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»" (art. 6).

Nel caso di specie per tutti i buoni è stato utilizzato un modulo relativo alla precedente serie "P". Sul fronte dei medesimi è stata poi apposta la dicitura «Serie Q/P»; sul retro è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre non è stata variata, né annullata, né modificata l'originaria dicitura relativa all'interesse da applicare nel periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno. Per tale lasso temporale l'unico riferimento al rendimento del titolo rimane dunque quello originario.



Facendo propri i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13979/2007), con decisione n. 5674/2013 il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha sottolineato che "se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono»" (tali considerazioni sono ribadite, *ex multis*, da ABF, Coll. Roma n. 2233/2019; ABF, Coll. Torino n. 25045/2018; ABF, Coll. Milano n. 20894/2018; ABF, Coll. Napoli n. 10048/2018). Con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, dunque, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore del titolo si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (v. ABF, Coll. Torino nn. 4868/2017 e 4876/2017; v. anche ABF, Coll. Roma n. 3409/2018 e 8049/2018; ABF, Coll. Bologna n. 9754/2018; ABF, Coll. Milano n. 25256/2018 e 21262/2019; ABF, Coll. Napoli n. 249/2019 e 2854/2019; ABF, Coll. Palermo n. 14703/2019). Ciò anche in ragione del legittimo affidamento che si ingenera nel cliente circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, affidamento meritevole di tutela anche dal punto di vista costituzionale atteso quanto stabilito in particolare dall'art. 47, comma 1, Cost. (come di recente ribadito da Cass. [ord.] n. 21543/2018).

Tale compatta posizione ha da ultimo trovato piena conferma in un'ulteriore decisione (n. 6142 del 3.04.2020) assunta dal Collegio di Coordinamento, sollecitato a pronunciarsi alla luce di una più recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (la n. 3963/2019) onde valutare se la stessa imponesse una revisione dei sopra richiamati principi. Come chiarito dal citato Collegio, invero, "la recente pronuncia delle SS.UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione 13797/2007, le SS.UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione *ex art.* 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, «la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto», specificando che siffatta modificazione trova «ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto *ab externo* secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.». Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 – che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo".

D'altronde, la circostanza che lo stesso sopra richiamato art. 5 del D.M. 13.06.1986 si sia fatto carico di "imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti" non fa che dimostrare, secondo il medesimo Collegio di Coordinamento, "come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto dei decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020)". Né rileva, essendo la determinazione dei rendimenti dei buoni attratta alla sfera del rapporto negoziale, che "nel corso della durata



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo «ibrido» (v. ancora Coll. coord., n. 6142/2020).

Di qui il principio di diritto enucleato dallo stesso Collegio: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

Alla luce di tale principio va dunque deciso il caso di specie in cui, come premesso, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione dei buoni e l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto (che pure specifica nell'apposita tabella il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 30° anno), non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (difettando la parte relativa al periodo successivo al 21° anno).

Va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, fatta salva l'applicazione della ritenuta fiscale.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA